

## **Chiarimento n. 5 e 6 - richieste del 04/05/2018 e 10/05/2018**

Domanda 1)

In relazione al paragrafo 3.5 Requisiti di partecipazione punto D1 del disciplinare, si chiede se possono essere compresi tra i servizi analoghi anche i servizi (svolti nei 5 anni in esame) di manutenzione, assistenza e formazione relativi a soluzioni software nell'area risorse umane/payroll.

Risposta

I servizi di manutenzione, assistenza e formazione relativi a soluzioni software nell'area risorse umane/payroll non possono essere compresi tra i servizi analoghi di cui al paragrafo 3.5, punto d1 del disciplinare. Si considerano servizi analoghi tutti i servizi di realizzazione, implementazione e migrazione di soluzioni software nell'area risorse umane/payroll.

Domanda 2)

In merito a quanto indicato alla pag. 37 del disciplinare di gara e precisamente:  
"B. Esonero dall'obbligo di prestare la garanzia provvisoria: Ai sensi dell'art. 27, comma 12, L.P. n. 16/2015, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo non è dovuto dagli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalla normativa vigente." si chiede conferma che la scrivente società sia esonerata dall'obbligo della presentazione della cauzione avendo in possesso la certificazione UNI EN ISO 9001:2008 - rilasciata da ACCREDIA per l'ente certificatore TUV Italia Srl.

Risposta:

Confermiamo che la certificazione UNI EN ISO 9001:2008 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 è titolo per usufruire dell'esonero dall'obbligo di prestare la garanzia provvisoria.